

Publicato il 25/02/2019

N. ____/2019 REG.PROV.COLL.
N. ____/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale ____ del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. **Claudia Caradonna**, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t.; rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

-OMISSIS-, n.c.;

per l'annullamento,

previa concessione di idonee misure cautelari,

- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. 365842/3-6 SEL di prot. dell'8 ottobre 2018, consegnato per notifica nella medesima

giornata, con il quale la parte ricorrente è stata dichiarata non idonea al concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale;

delle graduatorie di merito, da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudicano l'utile collocamento di parte ricorrente;

degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità;

ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso in oggetto, approvate con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e dei relativi allegati;

di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

e per il conseguente accertamento

del diritto di parte ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale;

e in subordine, per il risarcimento del danno;

- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 17\1\2019: del decreto del 13.12.2018, pubblicato il 14.12.2018, (n. 61/11-4-1- CC di prot.), con cui il Comandante Generale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, ha approvato le graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 70 del 4.12.2018 della Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale;

delle graduatorie finali di merito dei vincitori del concorso per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, di cui al verbale n. 70 del 4.12.2018, approvate con decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 13.12.2018 pubblicato il 14.12.2018, ed in particolare della graduatoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del bando di concorso, nella parte in cui pregiudicano l'utile collocamento di parte ricorrente;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2019 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad un sommario esame, le censure formulate non appaiono prive di fondamento, tenuto conto - in particolare - dei precedenti che connotano il servizio prestato dal ricorrente nelle Forze Armate e, ancora, delle incongruenze e anomalie da quest'ultimo poste in evidenza, con produzione - tra l'altro - a supporto delle stesse di un'apposita relazione tecnica;

Ritenuto che, ciò detto, sussista la necessità - in ragione dell'interesse pubblico primario a dirimere qualsiasi condizione di incertezza - di disporre un nuovo accertamento per rivalutare l'intero carteggio afferente le prove attitudinali del ricorrente, con disposizione - peraltro - di un nuovo colloquio, ove considerato necessario, all'uopo incaricando la medesima Commissione che ha già reso il giudizio gravato, in diversa composizione;

Ritenuto di indicare, a tali fini, i seguenti criteri:

- l'accertamento dovrà essere effettuato in stretta aderenza alle prescrizioni che regolamentano la materia;
- della disposizione del nuovo colloquio dovrà essere dato avviso almeno 5 (cinque) giorni prima alle parti in causa, le quali potranno farsi eventualmente assistere da propri consulenti di fiducia;
- l'accertamento de quo dovrà essere effettuato entro il termine di 20 gg. a decorrere dalla data di comunicazione o di notificazione, ove antecedente, della presente ordinanza, di cui parte ricorrente è espressamente onerata;
- in esito all'accertamento dovrà essere redatta una "relazione", atta a dare conto in termini motivati e documentati della sussistenza o meno

dell'inidoneità del ricorrente riscontrata nel provvedimento gravato, all'uopo fissando per il deposito di essa l'ulteriore termine di giorni 10 (dieci);
Ritenuto, peraltro, di fissare – per il prosieguo – la camera di consiglio del 20 maggio 2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone gli incumbenti di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 20 maggio 2019.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza al ricorrente e all'Amministrazione resistente, anche presso la sede reale.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8, D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2019 con l'intervento dei Magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Antonella Mangia

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.